

COMUNE DI CINZANO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024
- immediatamente eseguibile**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità **IN PRESENZA** presso la **SEDE COMUNALE** in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

Partecipano alla presente deliberazione i sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. LONGO EMILIO - Presidente	Sì
2. SCHIAVO MICHELE - Consigliere	Sì
3. PROVERO PAOLO - Consigliere	Sì
4. FRLAN VANJA - Consigliere	Sì
5. ROSSOTTO CRISTINA - Consigliere	Giust.
6. ROSSOTTO GIAN FRANCO - Consigliere	Sì
7. SCOMAZZON DAVIDE - Consigliere	Giust.
8. FORNASIERI DAVINA - Consigliere	Sì
9. BORETTI FABRIZIO - Consigliere	Sì
10. CANU ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. RINALDI SILVIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

- **Assume la Presidenza il Sig. LONGO EMILIO nella sua qualità di Sindaco.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Birolo Gerardo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera 12 del 05/07/2024 allegata alla presente

A seguito di istruttoria del servizio UFFICIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

Udita la discussione / interventi dei sigg.: segretario

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla presente ,
quanto alla regolarità tecnica -

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	
Regolarità Tecnica	Favorevole	12/07/2024	F.to: LONGO EMILIO	
Regolarità Contabile	Favorevole	12/07/2024	F.to: LONGO EMILIO	

Con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti , di cui
Favorevoli 6 , contrari 3 (Boretti, Canu, Rinaldi) , astenuti //

DELIBERA

Di APPROVARE la seguente proposta di deliberazione

OGGETTO: **TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024**

Successivamente,

Con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti , di cui
Favorevoli 6 , contrari 3 (Boretti, Canu, Rinaldi) , astenuti //

DELIBERA

rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.12 DEL 05/07/2024

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024

PREMESSO CHE:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C), a decorrere dal 01/01/2014, prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014, commi da 641 a 668;

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

con la delibera ARERA n. 443/2019 recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) con lo scopo di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 avente ad oggetto la "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", ha aggiornato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

l'articolo 8 della summenzionata delibera prevede l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del piano economico finanziario e le modalità di trasmissione all'Autorità da parte dell'Ente territorialmente competente;

la determinazione ARERA n.2 DRIF/2021 del 04/11/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"

la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

il D.Lgs. 03/09/2020 n. 116 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato modifiche al D.Lgs. 03/04/2006 n.152, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

la delibera ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ed ha definito gli obblighi e gli schemi regolatori relativi alla qualità contrattuale e tecnica del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO CHE:

il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, come definiti con regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani";

le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono fornire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (al netto del contributo del MIUR, dell'importo derivante dall'attività di recupero dell'evasione TARI e della tariffa giornaliera delle aree mercatali sostituita dal canone di cui all'art. 1, comma 837 della Legge 27/12/2019 n. 160) che devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF);

al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, viene fatto rinvio ai criteri dell'art. 1 comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi, di cui all'art. 1 comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

le linee guida interpretative per l'applicazione del sopra citato comma 653 dell'art. 1 affermano che i fabbisogni standard rappresentano un termine generale di confronto che consente all'Ente Locale di valutare l'andamento della gestione del servizio;

i costi inseriti nel piano finanziario dell'anno 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

TENUTO CONTO CHE:

l'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021 prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo ad ARERA il compito di approvare detto piano dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

con comunicazione trasmessa in data 27/11/2019 – prot. 213/2019 a firma della Dirigente del Settore Servizi Ambientali e dell'Assessore all'Ambiente, la Regione Piemonte ha formalmente comunicato ai Consorzi la volontà di procedere ad una parziale revisione della Legge Regionale 1/2018, avente ad oggetto "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 maggio 2012 n. 7", invitando contestualmente i Consorzi a procedere con l'adozione degli atti volti ad assicurare il proseguimento del funzionamento dei medesimi e delle relative attività;

la legge regionale 16 febbraio 2021 n. 4, recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)", prevede la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuando un unico ambito territoriale ottimale regionale, articolato in sub ambiti di area vasta, la cui governance è esercitata da consorzi di comuni, denominati consorzi di sub ambito di area vasta, eliminando l'obbligatorietà di accorpamento dei consorzi esistenti nel medesimo territorio provinciale, ma prevedendone la riorganizzazione ed introducendo un periodo temporale di osservazione transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta;

in attuazione delle nuove disposizioni normative regionali, con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 n. 11 del 22 giugno 2021, si è provveduto alla riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 in "Consorzio di Area Vasta CB16" (siglabile "C.A.V. CB16");

il Consorzio di Area Vasta CB16 svolge, conseguentemente, ai sensi delle norme richiamate in premessa le funzioni di Ente Territorialmente Competente nel territorio consortile, quale Ente di governo dell'Ambito;

la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le

disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- a) €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- b) €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DATO ATTO CHE:

con deliberazione di C.C. n. 6 del 12/01/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

con deliberazione di C.C. n. 4 del 12/01/2024 sono state determinate in via provvisoria le tariffe Tari anno 2024 e relative scadenze;

il Consorzio di Area Vasta CB16, Ente Territorialmente Competente, con Deliberazione di Assemblea n. 3 del 26/03/2024 ha validato il PEF Revisione Biennale 2024-2025;

nella seduta del 19/07/2024 il Consiglio comunale ha approvato il Piano Finanziario PEF 2024/2026;

VISTI gli allegati della sopra citata deliberazione del Consorzio di Area Vasta CB16;

CONSIDERATO CHE le tariffe delle singole categorie di utenza domestica e non domestica sono state elaborate in base ai parametri di riferimento contenuti nel regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti ed alle formule contenute nel D.P.R. 158/1999, in modo tale da garantire, per quanto possibile, il minor impatto sulle singole tipologie di utenza e, conseguentemente con:

la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 90,68 % e del 09,32%;

la conferma dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l'anno 2022, anche per l'anno 2024, al fine di mantenere una omogeneità ed una certa perequazione del carico tributario delle diverse categorie;

TENUTO CONTO CHE l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO CHE:

ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

il termine previsto per l'approvazione dei PEF e delle tariffe TARI è stato prorogato al 20 luglio 2024 con decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60);

VISTI:

il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 che stabilisce che, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle vigenti leggi in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;

le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020 in merito al versamento del tributo provinciale, che deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa sui rifiuti;

che il tributo provinciale di cui sopra, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino ed è pari al 5%;

DATO ATTO CHE si rende necessario approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012, n. 213;

DELIBERA

DI RICHIAMARE tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;

DI DARE ATTO che l'importo totale anno 2024 del Piano Economico Finanziario (PEF) Revisione Biennale 2024-2025 validato dal Consorzio di Area Vasta CB16 con Deliberazione di Assemblea n. 3 del 26/03/2024 è pari ad €. 63.128,00;

DI APPROVARE le tariffe 2024 per le utenze domestiche e non domestiche allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che nella determinazione delle tariffe di cui sopra, sono stati applicati i seguenti criteri:

- ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 90,68 % e del 09,32%;
- conferma dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd, contenuti nei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999, determinati per l'anno 2022, anche per l'anno 2023, al fine di mantenere una omogeneità ed una certa perequazione del carico tributario delle diverse categorie;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013, la riscossione della tassa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, confermato, per l'anno 2024, dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5% della TARI;

DI CONFERMARE la scadenza della rata di saldo per il giorno 02/12/2024 stabilita con DCC n. 4/2024, secondo le tariffe 2024;

DI DEMANDARE ai competenti uffici l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;

Letto, confermato e sottoscritto.in data

IL SINDACO
F.to: LONGO EMILIO

Il presente documento è sottoscritto, con firma digitale
ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Birolo Gerardo

Il presente documento è sottoscritto, con firma digitale
ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n.

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo informatico del Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 23/07/2024 al 07/08/2024 - ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Cinzano, lì 23/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Birolo Gerardo

Il presente documento è sottoscritto, con firma digitale
ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Birolo Gerardo

Il presente documento è sottoscritto, con firma digitale
ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Birolo Gerardo
(firmato digitalmente)